



Lorenza Rigrone
NOTAIO

Repertorio n. 1946

Raccolta n.1660

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno trentuno del mese di ottobre in Palagiano al Corso Lenne civico 44, alle ore diciotto e minuti trenta.

Avanti a me Dott. **Lorenza Rigrone**, Notaio in Mottola, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto

E' PRESENTE

- **NATALE (cognome) CESARE (nome)**, nato a Taranto il dodici giugno millenovecentocinquantaquattro, con domicilio per la carica presso la sede associativa di cui in seguito, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta "**FALANTHRA ONLUS**" con sede in Taranto alla Piazza Tedesco civico 18, con numero 90226940733 di Codice Fiscale, al presente atto autorizzato in virtù dei vigenti patti associativi che, ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, previa le ammonizioni di rito da parte di me notaio e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile, ai sensi dell'articolo 35 commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n.248, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara, sotto la loro personale responsabilità, e conferma essere tutt'ora vigenti e non revocati.

Detta parte comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è costituita, l'assemblea della predetta Associazione non riconosciuta "**FALANTHRA ONLUS**" per discutere e decidere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) adeguamento dello statuto associativo alla nuova normativa relativa agli Enti del Terzo Settore;
- 2) delibere annesse e consequenziali.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma del vigente statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, signor **Natale Cesare** il quale, nella dichiarata qualità ed ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, previa le ammonizioni di rito da parte di me notaio e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile, ai sensi dell'articolo 35 commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n.248, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, sotto la

Registrato a TARANTO
il 7 novembre 2024
n. 17668
Serie 1/T

loro personale responsabilità, dichiara, constata e fa constatare quanto segue:

- l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dal vigente Statuto sociale;

- sono presenti tutti gli associati nelle persone dei signori:

- **Natale Cesare**, come sopra generalizzato,

- **Lelli Daniela**, nata a Roma il dodici ottobre millenovecentocinquantaquattro,

- **Tarantini Silvana**, nata a Taranto il venti gennaio millenovecentocinquantatré,

- **De Giorgi Roberto**, nato a Taranto il ventisette giugno millenovecentocinquantatré,

- **Arina Maria Michela**, nata a Taranto il sette luglio millenovecentocinquantaquattro;

- **De Falco Floriana**, nata a Taranto il ventinove settembre millenovecentottanta, per delega conservata agli atti dell'associazione;

- **De Vincentis Marco**, nato a Taranto l'uno gennaio millenovecentottantuno, per delega conservata agli atti dell'associazione;

- tutti i suddetti associati sono in regola con i pagamenti e, pertanto, hanno diritto di voto,

- è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di sè medesimo signor **Natale Cesare**, in qualità di Presidente, della signora **Lelli Daniela** in qualità di Vice Presidente, nonché della signora **Tarantini Silvana**, quale Consigliere.

Il costituito Presidente dell'assemblea dichiara quindi di aver accertato l'identità e la legittimazione a intervenire degli associati e che l'assemblea è regolarmente e validamente costituita e legittimata a decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra trascritto.

Nel regolare lo svolgimento dell'assemblea e passando alla trattazione dei medesimi argomenti, il Presidente apre la

DISCUSSIONE

e fa presente che è necessario, a norma di legge, adeguare lo Statuto associativo alla nuova normativa relativa agli Enti del Terzo Settore affinché abbia tutti i requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente dà, quindi, lettura del nuovo tenore letterale dello statuto modificato che, una volta approvato, verrà presentato per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, pertanto, con l'iscrizione in detto registro l'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore senza personalità giuridica sotto la denominazione "**FALANTHRA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**" in sigla "**FALANTHRA ODV**".

Dopo esauriente discussione, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, pertanto, invita l'assemblea a votare in

merito.

L'assemblea, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dagli associati presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1. di approvare l'adeguamento dello Statuto dell'Associazione non riconosciuta alla nuova normativa relativa agli Enti del Terzo Settore affinché la medesima associazione venga iscritta nel suddetto Registro quale Associazione senza personalità giuridica sotto la denominazione **"FALANTHRA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** in sigla **"FALANTHRA ODV"**;

2. di confermare la sede, la durata e le attuali cariche del Consiglio Direttivo fino alla loro naturale scadenza;

3. di autorizzare il Presidente all'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come associazione senza personalità giuridica;

3. di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione nella sua versione aggiornata ed adeguata alle norme degli Enti del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) che, con le modificazioni innanzi deliberate e in esso recepite, si allega al presente sotto lettera **"A"**;

4. di conferire all'organo amministrativo ogni potere occorrente per dare esecuzione alle assunte delibere e di apportare ogni opportuna modifica al fine iscrivere l'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'associazione con la precisazione che il presente atto è soggetto alle agevolazioni di cui all'art. 82 D.Lgs. n. 117/2017.

La parte comparente

- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, relative formalità ed effetti fiscali;

- dichiara di essere stata informata in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 90/2017) e che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 74/2000 (sottrazione al pagamento delle imposte).

La parte comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato per averne già preso conoscenza.

Io notaio ho dato lettura del presente atto alla parte comparente che, interpellata, lo approva e lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti trenta.

Scritto da persona di mia fiducia, anche con mezzi meccanici, e completato di mia mano, detto atto consta di fogli due e facciate sette.

F.to Natale Cesare

F.to Lorenza Rigirone notaio (sigillo)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FALANTHRA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. del D.Lgs. n. 117/2017 è costituita un'Associazione senza personalità giuridica sotto la denominazione **"FALANTHRA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, in sigla **"FALANTHRA ODV"**.

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di **Taranto**, con indirizzo, attualmente, alla Via Vittorio Veneto civico 28.

ART. 3) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

ART. 4) FINALITA' E PROPOSTA FORMATIVA

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, che concorrono anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

ART. 5) ATTIVITA' PRINCIPALI E STRUMENTALI

5.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5.2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'associazione intende svolgere: attività di stimolazione cognitiva, attività fisica in palestra e laboratori di musicoterapia e arteterapia negli anziani over 60 (sessanta) volte a prevenire l'insorgenza delle malattie dementi; sostenere le famiglie in difficoltà mediante sostegni psicologici e di terapia occupazionale a domicilio; percorsi formativi sulla Globalità dei linguaggi rivolti a familiari e badanti per meglio comprendere gli atteggiamenti per noi insensati dei malati di demenza; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative quali convegni informativi di interesse sociale e caffè Alzheimer; collaborazione con le istituzioni affinché vengano realizzati aiuti concreti alle famiglie in difficoltà; difesa dei diritti dei malati attraverso sollecitazioni e segnalazioni agli organi competenti. Le dette attività sono svolte dall'associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

5.3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal D.M. Lavoro e Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autono-

mo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6) VOLONTARIATO

Ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii, l'Associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di volontari ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, rispettando le finalità dell'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di euro 10,00 (euro dieci e zero centesimi) giornalieri ed euro 150,00 (euro centocinquanta e zero centesimi) mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al

personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

L'Associazione deve assicurare i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla citata normativa.

ART. 7) FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

ART. 8) RACCOLTA DI FONDI

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della quota annuale;
- b) il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ART. 9) ASSOCIATI

9.1. L'Organizzazione di Volontariato è Ente del Terzo settore costituita, in forma di associazione non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 17/2007, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

9.2. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma 9.1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

9.3. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

9.4. Gli associati condividono le finalità dell'associazione e soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia..

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori

9.5. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita

I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti..

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

9.6. La quota associativa non può essere trasferita né per atto inter vivos né mortis causa.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il versamento di una quota associativa annuale a carico degli associati dell'importo variabile, con lo scopo di far fronte alle spese dell'Associazione. Essa non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 11) DIRITTI ED OBBLIGHI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, le delibere degli organi dell'Associazione;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 12) CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie presentate per iscritto, o per esclusione.

La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- azioni lesive del prestigio e degli interessi dell'Associazione.

La morosità è dichiarata dall'organo direttivo.

L'esclusione di un associato, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, avviene con delibera del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'associato in forma scritta entro dieci giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'interessato può richiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Ogni associato è libero di recedere dalla Associazione, inoltrando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo interno nei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa;
- il Revisore legale dei Conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa.

ART. 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

14.1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riser-

vano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari,
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

14.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, chat, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata

- almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del rendiconto per cassa e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio,
- quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo,
- quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro due giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando tutti gli associati e l'organo Direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

14.3. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto o dalla legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di modifica dello statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e almeno la metà più uno degli associati in seconda convocazione e il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione occorre la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo diversa disposizione di legge.

Non sono considerati validi e quindi sono esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti, le schede bianche.

14.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non associato; non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento e possano esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento

dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in Assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in Assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Consiglio Direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'Assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'Assemblea.

14.5. Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea. Si precisa che il diritto di voto spetta anche agli associati iscritti da meno di tre mesi, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo e l'Organo di Controllo non hanno voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Non sono consentite deleghe in bianco e ciascun delegato può rappresentare massimo 3 (tre) associati qualora il numero complessivo degli associati iscritti sia inferiore a 500 (cinquecento) e massimo 5 (cinque) associati qualora il numero complessivo degli associati iscritti sia pari o superiore a 500 (cinquecento).

14.6. Nelle votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposite verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

ART. 15) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da tre o cinque mem-

bri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti. Ciascun amministratore avrà diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. A tal fine, l'amministratore che voglia compiere un'operazione dovrà darne avviso agli altri amministratori. Gli altri amministratori possono proporre opposizione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) spedita all'amministratore proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. In pendenza del termine per esercitare l'opposizione, l'amministratore dovrà astenersi dal compiere l'operazione. Sull'opposizione decideranno gli amministratori a maggioranza calcolata per teste. La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono cessare dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è

ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina ed è rieleggibile.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

ART. 17) COMPENSI DELL'ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo spetta solo il rimborso delle spese do-

cumentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, così come previsto dalla normative in materia, ma non spetta alcun compenso.

ART. 18) POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, ad eccezione di quelli riservati all'assemblea.

ART. 19) RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 20) NOMINA E REQUISITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 117/2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117/2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 21) REVISORE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto all'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro i-

stituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

ART. 22) TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

Può essere deliberata dall'Assamblea la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'Associazione possono essere decise dall'Assamblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'Associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'Associazione, entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 23) ESERCIZI ASSOCIATIVI, BILANCIO, UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

23.1. L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017.

23.2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 24) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 117/2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 25) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 26) DEVOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in

assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 27) RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge in materia di Associazione, salvo il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

F.to Natale Cesare

F.to Lorenza Rigirone notaio (sigillo)

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art.22 D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n.89).

Certifico io sottoscritta Dott. Lorenza Rigirone, notaio in Mottola, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Taranto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico, unitamente agli allegati, è conforme all'originale analogico conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Mottola, 2 aprile 2025



Firmato digitalmente da
LORENZA RIGIRONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TARANTO:80023530738